

BANDO N. 2

Il Comune di Bordano bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 1 appartamento sito a Bordano, via Roma n. 49 da destinare a 1 nucleo familiare al costo mensile di € 200,00 da versare direttamente al Comune, più utenze (luce, gas, acqua, riscaldamento a carico del locatario).

Lo stato di consistenza è il seguente:

1. ALLOGGIO al PIANO PRIMO, unità censita al catasto fabbricati del Comune di Bordano al Fg. 8 - part. 1025 - Sub 8, Interno 1, (Cat. A/3 – Cl. 4, consistenza 4,5 vani) si compone di:

- Un soggiorno e una cucina pranzo;
- Un disimpegno;
- Una camera doppia/matrimoniale;
- Una seconda camera doppia;
- Un bagno dotato di lavandino, bidè, wc e piatto doccia;
- Un terrazzino, con accesso dal locale cucina/pranzo.

Non vi sono arredi all'interno dell'unità immobiliare.

La Classe energetica, come da Attestato di Prestazione Energetica (APE), risulta essere Classe energetica D.

All'alloggio si accede dall'ingresso pedonale posto su via Roma n. 49, attraverso la corte, l'atrio ed il vano scale, unità censita al catasto fabbricati del Comune di Bordano al Fg. 8 - part. 1025 - Sub 4 - B.C.N.C. beni comuni ai Sub. 6,7, 8 e 9.

Il vano scale ad uso comune conduce anche al garage pertinenziale.

Compongono l'unità del piano primo anche i 2 (due) vani pertinenziali posti al piano terra, uno ad uso garage, l'altro ad uso Centrale Termica e attrezzato a lavanderia con n. 1 cabina doccia – Unità immobiliare censita al catasto fabbricati del Comune di Bordano al Fg. 8 part. 1025 Sub 6 - Interno 6. (Cat. C/6 – Cl. U - consistenza 31 mq).

Al garage pertinenziale, si accede dall'ingresso carraio posto su viale Udine n. 56/B attraverso la corte comune, unità censita al catasto fabbricati del Comune di Bordano al Fg. 8 - part. 1025 - Sub 5 - B.C.N.C. bene comune ai Sub. 6,7, 8 e 9.

L'alloggio del piano primo ha n. 2 (due) camere da letto doppie, corrispondenti a n. 4 (quattro) persone.

Le utenze vanno volturate (ed intestate) a carico del locatario.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade 30 giorni dopo la pubblicazione del presente bando. Il presente Bando e la modulistica verranno pubblicati sul sito informatico del Comune di Bordano (www.comune.bordano.ud.it).

Per ogni informazione rivolgersi all'Ufficio Ragioneria al numero di telefono 0432- 988120, int. 4 con il seguente orario, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì, martedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00.

Bordano, 26 febbraio 2025

Il Sindaco
Dott. Gianluigi Colomba
(bando sottoscritto digitalmente)

REGOLAMENTO

Art. 1. Requisiti

- 1) All'assegnazione potranno concorrere:
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e i loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
 - d) stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ovvero titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).

- 2) I richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 1. degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;
 2. alloggio inadeguato a soddisfare le esigenze familiari, secondo la definizione di cui all'art.2 lett. c) del D.P.Reg. 13.04.2004 n.119. S'intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico (ufficialmente riconosciuto ai sensi della. 104/1992);
 3. le quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 4. della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti/affini entro il secondo grado;
 5. della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 6. della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
 - b) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata (alloggio ATER) alla data di pubblicazione del bando;
 - c) non essere stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento in materia.
 - d) persone in possesso di un regolare contratto di lavoro dipendente o esercitino un'attività di lavoro autonomo o titolari di altro reddito;
 - e) persone con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 36.000,00. In caso di domanda di assegnazione di alloggio riferita a un soggetto o a più soggetti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza per costituirne uno nuovo, si valuta l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) computato come segue: l'ISEE viene ricalcolato nella prima ipotesi, in misura pari all'Indicatore del soggetto diviso per il numero dei componenti il nucleo di provenienza, nella seconda ipotesi, in misura pari alla somma delle frazioni dei soggetti nel medesimo modo computate.

- 3) Al fine del possesso dei requisiti e dell'attribuzione dei punteggi, nel prosieguo specificati, per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "*more uxorio*, il cui capofamiglia sia legalmente soggiornante o residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

- 4) I requisiti di cui al comma 2) lettera d) sono richiesti in capo al solo richiedente; gli altri requisiti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.
- 5) I cittadini residenti nel Comune di Bordano, se inseriti nella graduatoria, hanno la priorità nell'assegnazione degli appartamenti. Fermo restando la priorità dei casi presentati dai servizi sociali.

Art. 2. La Commissione

- 1) La Commissione sarà composta da Referenti per l'Amministrazione comunale di Bordano;
- 2) La Commissione avrà i seguenti compiti:
 - a. gestione operativa della procedura di selezione ed assegnazione degli alloggi mediante:
 - i. l'accertamento della regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti per concorrere,
 - ii. la valutazione della situazione soggettiva di ciascun concorrente attenendosi ai criteri di priorità,
 - iii. la predisposizione della graduatoria finale di merito;
 - b. redazione del rapporto annuale relativo alla gestione operativa della struttura, delle problematiche in essere e di eventuali indicazioni e/o suggerimenti atti al miglioramento della conduzione.

3. Criteri di Priorità

- 1) La competente Commissione ha il compito, dopo aver accertato la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti dei concorrenti, di valutare la situazione soggettiva di ciascun concorrente attenendosi ai seguenti criteri di priorità:
 - a) situazione reddituale in base alla dichiarazione ISEE;
 - b) soggetti che risiedono da un maggior numero di anni nel territorio comunale o in uno dei Comuni dell'Ambito socio assistenziale del Genonese o che vi prestino la propria attività di lavoro

Art. 4. Formazione graduatoria

- 1) L'assegnazione dell'alloggio avverrà in base alla graduatoria che sarà formata seguendo le priorità indicate all'art. 5.
- 2) Si precisa che l'alloggio potrà essere assegnato, indipendentemente dal presente bando, su segnalazione del competente servizio sociale. In tal caso qualora l'alloggio sia libero, tale richiesta diventa prioritaria.

Art. 5. Punteggi

- 1) La graduatoria è determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda dei seguenti punteggi, in relazione alle situazioni dimostrate dal richiedente:
 - a) Situazione reddituale in base alla dichiarazione ISEE (PUNTI ASSEGNATI DA 1 A 5). Base reddituale minima Isee € 8.000,00:

PUNTI 5	Per ISEE da 8.001 a 12.500
PUNTI 4	Per ISEE da 12.501 - 16.000
PUNTI 3	Per ISEE da 16.001 a 20.000
PUNTI 2	Per ISEE da 20.001 a 26.000
PUNTI 1	Per ISEE da 26.001 a 36.000

- b) Persone che risiedono da un maggior numero di anni nel territorio comunale o in uno dei Comuni del Distretto di Gemona del Friuli e/o che vi prestino la propria attività di lavoro (PUNTI ASSEGNATI DA 1 A 5):

PUNTI 5	Residenti da più di 10 anni
PUNTI 4	Residenti da più di 5 anni
PUNTI 3	Residenti da più di 2 anni

PUNTI 2	Residenti da almeno 2 anni
PUNTI 1	Residenti da almeno 1 anno
PUNTI 0	Non residenti

Art. 6. Modalità di accesso

- 1) Le domande di ammissione possono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Bordano negli orari di apertura dello sportello medesimo (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.00) e lunedì anche dalle 17.00 alle 18.00 oppure via pec all'indirizzo comune.bordano@certgov.fvg.it
- 2) L'istruttoria dovrà essere ultimata non oltre trenta giorni dalla presentazione, salvo minor ragionevole tempo nei casi di urgenza.
- 3) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Documento di identità valido
 - b) Titolo di soggiorno valido
 - c) dichiarazione di domicilio o autocertificazione di residenza,
 - d) autocertificazione dalla quale risulti il sussistere dei requisiti previsti dall'art.1,
 - e) ogni altro documento o titolo atto a comprovare il maggior diritto all'assegnazione risultante dall'art.5,
 - f) documentazione attestante il reddito,
 - g) dichiarazione ISEE in corso di validità
- 4) È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare tempestivamente le modifiche di condizioni che diedero titolo alla concessione.
- 5) L'immobile non potrà in alcun modo essere sub concesso; non si potranno accogliere persone diverse da quelle presenti al momento della concessione, salvo che non siano conseguenti alla nascita di figli ovvero del coniuge in caso di matrimonio, eventi del quale occorre dare comunque comunicazione al Comune di Bordano. Resta ferma la capienza massima indicate nelle premesse.

Art. 7. Assegnazione e canone

- 1) L'assegnazione agli aventi diritto in base alla graduatoria viene effettuata dalla competente Commissione.
- 2) L'alloggio assegnato è usufruibile dal giorno seguente la data di stipula del contratto di locazione che verrà stipulato con il Comune di Bordano
- 3) L'assegnatario dovrà provvedere al versamento mensile del canone e provvedere direttamente alle spese delle utenze. Il canone mensile ammonta a € 200,00 per ogni unità abitativa (più utenze luce, gas, acqua, riscaldamento a carico del locatario).
- 4) Al momento della stipula del contratto l'assegnatario verserà una caparra dell'importo pari a 3 mensilità del canone.

Art. 8. Durata dell'assegnazione

- 1) L'alloggio viene concesso attraverso la stipula di un contratto di locazione della durata di 4+4 anni. Dopo il primo anno, alla scadenza di ogni anno, il canone verrà rivalutato in base all'indice Istat in vigore.

- 2) All'atto della consegna dell'alloggio l'assegnatario deve sottoscrivere un documento con il quale si impegna al rilascio dell'immobile alla data definita nel progetto, pena l'attivazione delle procedure legali per il rilascio coatto.

Art. 9. Revoca dell'assegnazione

- 1) La revoca dell'assegnazione viene disposta dalla Commissione nei seguenti casi:
 - a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.
- 2) Avverso il presente provvedimento la persona può presentare ricorso motivato e documentato entro e non oltre giorni 7 dall'avviso, altrimenti il provvedimento ha carattere definitivo.

Art. 10. Decadenza dell'assegnazione

- 1) La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dalla Commissione nei casi in cui l'assegnatario:
 - a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
 - b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso, oppure non lo abbia occupato stabilmente nel termine di 7 giorni dalla consegna;
 - c) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
 - d) non abbia mantenuto gli impegni presi all'atto della stipula del contratto di locazione.
- 2) Per il provvedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dell'assegnazione comporta il rilascio immediato dell'alloggio.

Art. 11. Obblighi dell'assegnatario

- 1) L'assegnatario, all'atto della stipula del contratto di locazione si impegna a rispettare le clausole dello stesso. Il rispetto del Regole così come delle regole di civile convivenza e di buon vicinato saranno oggetto di monitoraggio al fine di garantire a tutti la possibilità di vivere in un luogo decoroso e tranquillo.